
TRIBUNALE DI SIENA**SEZIONE LAVORO****Ricorso ex artt. 669-bis e 700 c.p.c. con richiesta di emissione di decreto inaudita altera parte e contestuale istanza di autorizzazione per notifica ex art. 151 c.p.c.**

Per il **Sig. Prof. Silvio Pantano**, cod. fisc. PNDSL95S16I874O, nato a Soveria Mannelli (Cz) il 16.11.1995, residente in San Mango D'Aquino, alla via Panoramica, n.6, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Giuseppe Stella, con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Lamezia Terme, via Ettore e Ruggiero De' Medici, n.31, che lo rappresenta e difende in forza di procura alle liti conferita su supporto cartaceo ai sensi dell'art. 83, terzo comma c.p.c., la cui copia informatica, autenticata con firma digitale, è allegata unitamente al presente atto nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica (all.1). Il predetto procuratore dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento al numero di fax - 0968/442737 - o all'indirizzo di posta elettronica certificata - giuseppe.stella@avvlamezia.legalmail.it

- ricorrente -

Contro il **Ministero dell'Istruzione e del Merito** (abbr. M.I.U.R.), cod. fisc. 80185250588, in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma, Viale Trastevere n. 76/A (PEC uffgabinetto@postacert.istruzione.it), e per quanto occorrer possa, i suoi organi interni, **Ufficio scolastico Regionale per la Toscana** (cod. fisc. 80022410486; PEC drto@postacert.istruzione.it), in persona del Legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Firenze, Via Mannelli, 13, **Ufficio Scolastico XII - Ambito territoriale per la Provincia di Siena** (cod. fisc. 80003960525; PEC uspsi@postacert.istruzione.it), con sede in Siena, Piazza Matteotti, n.30, tutti elettivamente domiciliati *ope legis* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze (cod. fisc. 80039250487), con sede in Firenze, con sede in Firenze, Via degli Arazzieri, 4 (PEC ads.fi@mailcert.avvocaturastato.it).

- resistente -

Nonché nei confronti di **tutti i docenti iscritti nella I Fascia delle G.P.S. e, contestualmente, nella II fascia delle graduatorie degli Istituti dell'Ambito Territoriale della Provincia di Siena, nonché i docenti che in virtù del reinserimento “pleno iure” della ricorrente nella I Fascia delle**



G.P.S. e nella II fascia delle graduatorie degli istituti della Provincia di Siena, e docenti inseriti nella II Fascia delle G.P.S. e nella III fascia delle graduatorie degli istituti della Provincia di Siena, valide per il biennio 2024/2026, per le classi di concorso B011 e B017, che sarebbero scavalcati in graduatoria e nel punteggio dal ricorrente.

- terzi/controinteressati -

PER IL RICONOSCIMENTO

- del diritto del ricorrente ad essere inserito in I Fascia delle GPS e contestualmente in II Fascia delle Graduatorie d'Istituto valide per il biennio 2024/2026 nelle classi di concorso B011 E B017 nell'Ambito Territoriale della Provincia di Siena, cui i propri titoli di studio danno accesso, con accertamento già cristallizzato del possesso del titolo idoneo costituito dal diploma di perito agrario e dei 24 C.F.U, ovvero in subordine del diritto del ricorrente ad essere inserito in II Fascia delle GPS e contestualmente in III Fascia delle Graduatorie d'Istituto valide per il biennio 2024/2026 nelle classi di concorso B011 E B017 nell'Ambito Territoriale della Provincia di Siena, cui il diploma di istruzione superiore di perito agrario dà comunque accesso.

E LA CONSEGUENTE DISAPPLICAZIONE PREVIA SOSPENSIVA E ADOZIONE DI IDONEA MISURA CAUTELARE

- del provvedimento di esclusione dalle G.P.S., prot. 5911, n. REGISTRO UFFICIALE.U.0005911.25-07.2024.H.09:10, dell'Ufficio Scolastico Regionale della Toscana, Ambito Provinciale di Siena (all.2-3), pubblicato in data 29.07.2024 su albo pretorio USR Toscana, Ambito Territoriale di Siena (link <https://www.uspsi.it/?p=334>), nonché di tutti gli atti amministrativi presupposti lesivi del diritto testé indicato.

FATTO

Il ricorrente conseguiva in data 14 luglio 2017 diploma di istruzione superiore, con qualifica di perito agrario, presso l'Istituto Tecnico Agrario Vittorio Emanuele II di Catanzaro (all. 4), ed in data 12 dicembre 2021 i 24 C.F.U di cui al D.M n.616/2017 (all. 5).

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 110, della legge delega n. 107/2015 e degli artt. 5 e 18-*bis*, comma primo, del pedissequo D.Lgs n. 59/2017, i titoli posseduti dal ricorrente sono idonei all'accesso al concorso riservato ai docenti ABILITATI, per il reclutamento a tempo indeterminato degli stessi, avendo conseguito il diploma per l'accesso alla classi di concorso B011 "Laboratori di scienze e tecnologie agrarie" e B017 "Laboratori di scienze e tecnologie meccaniche", nonché i 24 CFU



di cui al D.M n.616/2017 entro il 31 ottobre 2022, questi ultimi sostitutivi dei vecchi percorsi abilitativi speciali.

Giacché nell'ambito del reclutamento dei docenti a tempo determinato, mediante supplenza, l'ordinanza ministeriale n.60/2020 inspiegabilmente non equiparava gli insegnanti che avessero conseguito i 24 C.F.U di cui al D.M n.616/2017 con i docenti abilitatisi tramite P.A.S., T.F.A e S.I.S.S, nell'anno 2021 il ricorrente adiva il Tribunale di Siena, **per vedersi riconosciuto il possesso del titolo di abilitazione ovvero idonea equipollenza con i docenti abilitatisi mediante P.A.S., S.I.S.S. e T.F.A**, per l'inserimento prioritario nelle graduatorie scolastiche con riguardo alle classi concorsuali B011 e B017, **con PRECEDENZA rispetto ai docenti non abilitati all'insegnamento.**

Ecco trascritte le conclusioni rassegnate all'interno del ricorso (all.6):

“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione:

In via principale,

1) per i motivi tutti dedotti in narrativa, anche previa disapplicazione dell'ordinanza n. 60 del 10.07.2020 e del D.M. 858 del 21.07.2020, e dei successivi decreti ministeriali e direttoriali conseguenti, connessi e consequenziali anche emanandi, in quanto illegittimi, accertare e dichiarare che parte ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento costituito dal diploma e dei 24 cfu.

2) ordinare al Ministero convenuto di inserire parte ricorrente, con priorità nelle graduatorie Mad della Provincia di Siena e/o dell'Istituto Scolastico “Ricasoli” di Siena per le classi di concorso B011, B017 ovvero per quelle ritenute oppure in quelle ritenute accessibili in corso di causa, nella posizione secondo il punteggio spettante e maturato, come per legge, con precedenza rispetto ad altri docenti non abilitati all'insegnamento;

3) conseguentemente ordinare al Ministero resistente, all'esito dell'inserimento prioritario in Graduatoria, di conferire incarichi di supplenza, all'esito dell'esaurimento delle vigenti graduatorie GPS, con priorità a parte ricorrente rispetto agli altri docenti non abilitati inseriti nelle MAD.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore dei procuratori”.

Più nel dettaglio, parte ricorrente esplicitava che **nell'alveo dell'art. 1, comma 110, l.d. 107/2015, il Legislatore ha inteso definire normativamente l'accesso alla carriera scolastica:** ciò ha fatto all'art. 5 e 18-bis del D.Lgs. 59/2017, **ove ha richiesto, quale requisito per l'accesso ai concorsi riservati agli ABILITATI**, unitamente al diploma di laurea o di maturità (quest'ultimo per gli insegnanti tecnico-pratici), **certificazione attestante il possesso di 24 CFU universitari in determinate discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche (entro il 31 ottobre 2022)**, ovvero in alternativa il conseguimento di apposito attestato di



frequenza dei Percorsi abilitativi speciali (abbr. P.A.S), non più attivi dal 2011-2012, delle Scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (abbr. S.I.S.S.) non più attive dal 2008 e dei Tirocini Formativi Attivi (attivi per il solo Sostegno).

Pertanto, nell'ambito del reclutamento dei docenti a tempo INDETERMINATO, tramite concorso riservato agli ABILITATI, l'attestato certificante il possesso dei 24 CFU, conseguito entro il 31 ottobre 2022, veniva equiparato agli attestati rilasciati all'esito dei percorsi accademici poc'anzi citati (P.A.S, S.I.S.S, T.F.A), mentre ciò incredibilmente e paradossalmente non avveniva nell'ambito dell'accesso alle supplenze (reclutamento a tempo DETERMINATO), ove l'OM n. 60/2020 assegnava ai possessori di P.A.S, T.F.A o S.I.S.S. la prima fascia delle G.P.S, contrariamente ai docenti neo abilitati possessori dei 24 CFU, ai quali riservava assurdamente la seconda fascia, **creando un'illegittima ed irragionevole disparità di trattamento** (l'equipollenza tra i percorsi abilitativi, prevista per l'accesso agli incarichi a tempo indeterminato, era inspiegabilmente ed illogicamente esclusa per gli incarichi a tempo determinato).

All'esito dell'impugnativa azionata, il ricorrente otteneva sentenza favorevole, ad oggi non appellata, costituente dunque giudicato tra le parti (all. 7-8).

Tale pronuncia, come detto, ormai passata in giudicato, dopo aver disapplicato l'ordinanza ministeriale n.60/2020 nella parte in cui non equiparava il ricorrente (possessore dei 24 CFU) ai docenti abilitatisi con i P.A.S., a pag.33 sanciva “il diritto del/la docente ricorrente all'inserimento nella I fascia delle Graduatorie provinciali Supplenze (GPS) e nella II fascia delle Graduatorie di Istituto (GI), per la/e classe/i di concorso correlata/e” e più precisamente il diritto ad essere collocato nelle graduatorie “con precedenza rispetto ad altri docenti non abilitati all'insegnamento, ordinando al Ministero dell'Istruzione la conseguente attuazione conformativa”, con effetti favorevoli per il futuro, visto che nel 2021 il ricorrente non era iscritto nelle graduatorie provinciali supplenze e nelle graduatorie di istituto, ma aveva esclusivamente presentato domanda di messa a disposizione (M.A.D.), non regolamentate dall'ordinanza disapplicata n.60/2020, allora vigente, che discriminava il ricorrente rispetto ai docenti possessori di diploma P.A.S., S.I.S.S. o T.F.A.

Con ordinanza ministeriale n. 88 del 16.05.2024 il Ministero dell'Istruzione e del Merito indicava Procedura di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo per gli anni 2024-2026 (all.9-10), **che all'art. 3, comma nove**, espressamente stabiliva quanto segue:

“Le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce così determinate:



a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione;

b) la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti:

i. per le classi di concorso di cui alla tabella A dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso.

ii. per le classi di concorso di cui alla tabella B dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso”.

L'art. 11, comma primo, della prefata Ordinanza Ministeriale n.88/2024, per i docenti collocati in prima fascia delle G.P.S prevede il contestuale inserimento nella seconda fascia delle Graduatorie di Istituto, mentre per quelli inseriti nella seconda fascia delle G.P.S. è stabilita la terza fascia delle Graduatorie di Istituto.

A differenza di quanto avvenuto con l'Ordinanza Ministeriale n. 60/2020, questa volta alcuna distinzione tra i docenti possessori dei 24 C.F.U e quelli possessori di attestato di frequenza P.A.S, S.I.S.S. o T.F.A figurava, pertanto, **forte di un giudicato che riconosceva al ricorrente un diritto di precedenza rispetto ai docenti non abilitati**, il Prof Pantano inviava domanda per l'accesso alla prima fascia delle Graduatorie Provinciali Supplenze ed il conseguente accesso alla seconda fascia delle Graduatorie d'Istituto per le classi di concorso B011 “Laboratori di scienze e tecnologie agrarie” e B017 “Laboratori di scienze e tecnologie meccaniche” (all.11).

Contro ogni legittima aspettativa, l'istante non solo non veniva inserito nella prima fascia delle G.P.S e nella seconda delle G.I riservate agli abilitati, ma veniva persino escluso dalle stesse (all.2, già citato), **nonostante l'OM n. 88/2024**, per le classi di concorso di cui alla tabella B (all.10, pag. 7-13) - **nel caso di specie B011 “Laboratori di scienze e tecnologie agrarie” e B017 “Laboratori di scienze e tecnologie meccaniche”**, visto il possesso del diploma di perito agrario (all. 3, già citato) - **garantisca oggi al Prof Pantano quantomeno l'accesso alla seconda fascia delle G.P.S e alla terza delle G.I.**

Tutto ciò premesso, il Sig. Prof. Silvio Pantano, *ut supra* rappresentato, difeso e domiciliato formula il presente ricorso *ex artt. 669-bis e 700 c.p.c.*, chiedendo l'accertamento del proprio diritto ad essere inserito in I Fascia delle GPS e contestualmente in II Fascia delle Graduatorie d'Istituto valide per il biennio 2024/2026 nelle classi di concorso B011 E B017, ovvero in subordine del diritto del ricorrente ad essere inserito in II Fascia delle GPS e contestualmente in III Fascia delle Graduatorie d'Istituto valide per il biennio 2024/2026 nelle classi di concorso B011 E B017, con conseguente ordine al



Ministero dell'Istruzione e del Merito di agire per la conseguente attuazione conformativa, previa disapplicazione di tutti gli atti amministrativi lesivi, poiché ricorrono i seguenti motivi in

DIRITTO

1.- SULL'ATTRIBUZIONE DELLA CONTROVERSIA ALLA COGNIZIONE DELLA GIURISDIZIONE ORDINARIA.

In via preliminare, per mero spirito collaborativo verso l'Autorità Giudiziaria, si rammenta che sussiste ormai pacificamente la giurisdizione di Codesto Giudice Ordinario a decidere tutte le controversie analoghe a quella discussa.

La fattispecie per cui è causa, che prevede infatti l'inserimento in apposita graduatoria di tutti coloro che sono in possesso di determinati requisiti, **si colloca fuori dalle controversie inerenti a concorsi pubblici per la stipula di contratti a tempo indeterminato (di cui all'art. 63, comma 4, D.lgs. n. 165 del 2001)**, caratterizzate dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria, la cui approvazione rappresenta l'atto terminale del procedimento.

Più precisamente, in questo giudizio l'atto amministrativo non è l'oggetto principale del giudizio, ma un mero antecedente, **atteso che si discute del diritto del ricorrente a vedersi collocato utilmente in graduatoria.**

In applicazione degli ordinari principi in voga, è certo che un atto amministrativo possa essere censurato, *incidenter tantum*, anche innanzi al Giudice ordinario, **allorché il *petitum* verta sull'affermazione di un diritto soggettivo e non di un interesse legittimo, considerato quello che è il comune *discrimen* tra giurisdizione ordinaria e speciale (diritto soggettivo – interesse legittimo).**

In tal caso, dunque, allorché la posizione giuridica dedotta dal privato verta sul riconoscimento di un diritto soggettivo, **l'eventuale atto amministrativo illegittimo, che sia d'ostacolo all'affermazione della situazione giuridica soggettiva addotta dal privato, potrà essere disapplicato incidentalmente, in ragione del combinato disposto di cui agli artt. 5 L.A.C. (L. n. 2248/1865) e 63, comma 1 T.U.P (decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).**

Giusto corollario dei principi ora affermati, secondo le SS.UU. della Corte di Cassazione Sentenza n. 3677 del 16.2.2009, è il ***“potere del Giudice Ordinario di disapplicare atti amministrativi di organizzazione adottati dall'amministrazione in tutti i casi in cui gli stessi costituiscano provvedimenti presupposti, rispetto agli atti di gestione del rapporto di lavoro del pubblico dipendente, senza che rilevi la circostanza che l'atto organizzativo generato sia definitivamente***



stabile per omessa impugnazione avanti al Giudice Amministrativo. Ciò comporta che il provvedimento di macro organizzazione da un lato rimanga operativo in generale e, dall'altro, essendo privato di effetti nei confronti del dipendente interessato, non valga a sorreggere l'atto di gestione consequenziale”.

Ora, l'assenza di un bando, di una procedura di valutazione e, soprattutto dell'atto di approvazione, colloca la presente ipotesi per giunta al di fuori della fattispecie concorsuale e comporta che sia il Giudice Ordinario a tutelare la pretesa all'inserimento ed alla corretta collocazione in graduatoria del ricorrente; **pretesa che ha ad oggetto la conformità alla legge degli atti di gestione nella graduatoria utile per l'eventuale stipula.**

Si è quindi in presenza di atti che esulano dalle procedure concorsuali previste per l'assunzione, non potendo essere ascritti ad altre categorie di attività autoritativa (identificate dal D. Lgs. n. 165 del 2001 art. 2 comma 1), **restando compresi tra le determinazioni assunte dall'Amministrazione con la capacità e i poteri del datore del lavoro privato** (D. Lgs. n. 165 del 2001, art. 5, comma 2), **di fronte ai quali sono configurabili soltanto diritti soggettivi e la tutela di cui all'art. 2907 c.c.** (si veda Cassazione a Sezioni Unite, sentenza n. 12348 del 28.5.2007).

A tal proposito l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 11/2011, ha sancito definitivamente la diversità tra le graduatorie scolastiche e i singoli atti di concorso (es. bandi, prove scritte, ecc...), con la conseguente impugnabilità avanti a Giudici diversi da quelli Amministrativi, in particolare il Giudice del Lavoro, degli atti conseguenti e successivi alla domanda di inserimento nelle graduatorie scolastiche; **in tal senso si è espressa anche la sentenza del TAR Lazio sez. III n. 7458 del 25 maggio 2015**, secondo cui, senza alcuna distinzione tra impugnazione degli atti di macro organizzazione o dei provvedimenti di esclusione, **sulle controversie aventi ad oggetto la pretesa di inserimento nelle graduatorie della scuola, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, in considerazione della natura della situazione giuridica protetta e dell'attività esercitata dall'Amministrazione**, tenuto altresì conto dell'assenza di una procedura concorsuale in senso stretto che sia in atto (si veda cfr. TAR Lazio Sez. III, 3 Giugno 2014, n. 5875 e 17.04.2014, n. 4202; Tar Lombardia - Sez. 111, 13.03.2014, n. 629; TAR Emilia-Romagna, Parma, Sez. 1, 15.01.2015 n. 15; Cassazione, SS.UU. 13.02. 008, n. 3399; CdS Adunanza Plenaria 12 luglio 2011, n. 11).

Anche il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3415 del 8 luglio 2015, ha definitivamente stabilito la giurisdizione del Giudice ordinario fondando la **decisione sulla natura di diritto soggettivo che si sostanzia nella pretesa di essere inserito in graduatoria e di essere collocato al suo interno**: *“La natura gestionale-privatistica delle graduatorie per il conferimento degli incarichi di insegnamento e dei relativi atti di gestione riguarda non solo gli atti che determinano i punteggi e la conseguente collocazione all'interno della graduatoria, ma*



anche gli atti volti a verificare la sussistenza dei requisiti per l'inserimento nella graduatoria medesima. **In entrambi casi, l'aspirante candidato fa valere un diritto soggettivo (o, comunque, una situazione di natura privatistica) che si sostanzia nella pretesa di essere inserito in graduatoria e di essere esattamente collocato al suo interno.** Del resto, la verifica dei requisiti per l'inserimento non richiede alcun esercizio di discrezionalità amministrativa, trattandosi al contrario di attività vincolata alla sussistenza dei presupposti di legge, rispetto alla cui verifica possono venire eventualmente in considerazione giudizi tecnico-valutativi ma non scelte di opportunità amministrativa o, comunque, atti di esercizio di discrezionalità amministrativa. Né rileva l'eventuale natura amministrativa del decreto ministeriale che prevede le modalità di inserimento nella graduatoria atteso che nel caso di specie l'oggetto principale della lite e la pretesa all'inserimento in graduatoria immediatamente leso dall'atto (di natura gestionale-privatistica) di esclusione dalla stessa. **Il decreto ministeriale viene in rilievo in via incidentale, ma non è la causa diretta della lesione lamentata. Di esso il giudice ordinario può occuparsi, incidenter tantum, nel valutare la legittimità dell'atto privatistico esclusione, esercitando il potere di disapplicazione che l'art. 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, espressamente gli riconosce**".

Più in particolare va osservato, quanto al riparto di giurisdizione in tema di formazione e gestione delle graduatorie per il personale docente della Scuola, che l'orientamento della Corte di Cassazione si è consolidato nel senso che *"al fine di individuare il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento nell'ambito del comparto scolastico, occorre avere riguardo al petitum sostanziale dedotto in giudizio. Ne consegue che se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta la domanda di annullamento di un atto amministrativo; viceversa, ove l'istanza rivolta al giudice sia specificamente diretta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che potrebbe precluderlo, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario"* (cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. Un., ord. n. 17123 del 26 giugno 2019).

Nella procedura in parola, in definitiva, non si ravvede quindi alcun procedimento di tipo selettivo ma esclusivamente la formazione di un elenco da cui discende il diritto dell'istante ad essere collocato nella giusta posizione determinata dalla sommatoria dei punteggi relativi ai titoli dichiarati e posseduti e, nel caso in particolare, ad accedere alla I fascia delle G.P.S e alla II fascia delle G.I ovvero gradatamente alla II fascia delle G.P.S e alla III fascia delle G.I

Non pare altresì ravvisabile, sempre nel caso di specie, **alcun potere pubblicistico, quanto piuttosto la manifestazione di un potere di natura organizzativa riconosciuto alla P.A. in qualità di**



datore di lavoro pubblico, a fronte del quale non possono che residuare posizioni di diritto soggettivo.

Da tutto quanto sin qui dedotto discende il diritto e la piena facoltà della ricorrente di rivolgere al Giudice Ordinario la presente domanda, volta alla tutela del diritto al lavoro, previa disapplicazione degli atti amministrativi ostativi, presupposti all'instaurazione delle supplenze brevi e/o annuali.

2.- AZIONABILITA' DELLO STRUMENTO DI CUI AGLI ARTT. 669-BIS E 700 C.P.C.

Chiarito che la presente controversia vada incardinata innanzi al Giudice del lavoro, va ora posto in disamina quello che è lo strumento concretamente azionabile dal privato, cioè il ricorso ai sensi degli artt. 669-*bis* e 700 c.p.c., non essendovi altro residuale mezzo efficace, **visti i tempi ridotti entro i quali è opportuno che il ricorrente agisca per ottenere in pieno la tutela invocata, cioè l'immediato reintegro nelle graduatorie.**

Ciò, tenuto conto che il contratto di lavoro a tempo determinato (supplenza) potrà essere siglato dal ricorrente con l'Amministrazione scolastica già nel settembre 2024 o al più tardi nel corso dell'anno scolastico, **previo inserimento nelle graduatorie da cui attingere.**

Un'eventuale iniziativa assunta nelle forme ordinarie rischierebbe quindi di rendere *inutiliter data* un'eventuale pronuncia favorevole per il lavoratore/ricorrente, **che potrebbe giungere troppo tardi, ad anno scolastico 2024-2025 terminato o financo a vigenza cessata delle graduatorie, valevoli sino al maggio 2026,** determinando ciò perdita di punteggio e di opportunità di lavoro imminenti.

Per tali ragioni, è d'uopo richiedere il provvedimento di urgenza di cui agli artt. 669-*bis* e 700 c.p.c., quale unico strumento in grado di tutelare la sfera giuridica del ricorrente, **il quale previa disapplicazione degli atti amministrativi contestati, invoca in questa sede l'immediato e tempestivo inserimento nelle Graduatorie provinciali supplenze e nelle Graduatorie di istituto valevoli per il biennio 2024-2026, così da poter concorrere il più presto possibile per le future supplenze.**

I presupposti cautelari legittimanti l'adozione della misura, sono come noto il *fumus boni iuris* ed il *periculum in mora*, che nel caso di specie sono entrambi integrati, alla stregua delle seguenti argomentazioni.

3. FUMUS BONI IURIS

Già dalla suesposta narrativa risulta dimostrata la manifesta fondatezza del presente ricorso cautelare d'urgenza *ex art.* 700 c.p.c., visti i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche in parte anticipate, di seguito dettagliatamente riepilogate.



3.1- ILLEGITTIMITA' DEL PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE N. REGISTRO UFFICIALE.U.0005911.25-07.2024.H.09:10, DA DISAPPLICARE PER MANIFESTA ELUSIONE DEL GIUDICATO FORMATOSI CON RIGUARDO AL CONSEGUIMENTO DELL'ABILITAZIONE DA PARTE DEL RICORRENTE. DIRITTO DEL RICORRENTE AD ESSERE INSERITO IN PRIMA FASCIA DELLE GRADUATORIE PROVINCIALI SUPPLENZE E NELLA SECONDA FASCIA DELLE GRADUATORIE DI ISTITUTO.

Notoriamente, il decreto ministeriale di esclusione da una graduatoria assume valenza di mero atto amministrativo non autoritativo, di natura gestionale-organizzativa come poc'anzi esposto, essendo perciò assoggetto alla possibilità di disapplicazione innanzi al Giudice ordinario.

Quest'ultimo, difatti, in osservanza dell'art. 4 della Legge Abolitrice del Contenzioso (abbr. L.A.C) del 20 marzo 1865, n. 2248, **può disapplicare l'atto amministrativo direttamente lesivo di un diritto soggettivo, atteso il generale potere di disapplicazione previsto dall'art. 5 della normativa in commento, con riguardo a tutti gli atti amministrativi** (come le ordinanze e i decreti ministeriali), **ove gli stessi risultino non conformi alle leggi, e perciò illegittimi.**

Si tratta di ipotesi marginali, dove sussiste a monte un diritto soggettivo (e non un mero interesse legittimo) nella sfera giuridica dell'interessato, di cui può essere invocato l'accertamento e la conseguente tutela, attuabile mediante disapplicazione dell'atto amministrativo illegittimo.

Pertanto, **in presenza di un atto lesivo di un diritto soggettivo in una controversia fra cittadino e P.A., il Giudice ordinario conosce in via principale, oltre che del diritto soggettivo, anche della questione di illegittimità dell'atto amministrativo, con efficacia di giudicato**, tant'è che l'art. 4, co.2, L.A.C., obbliga l'Amministrazione a conformarsi a quel giudicato, eliminando gli effetti dell'atto considerato illegittimo.

In altri termini, **trattasi di disapplicazione disposta in via principale, quando il Giudice ordinario la pronuncia su istanza di parte**, contrariamente alla disapplicazione in via incidentale che invece deriva, *ex officio*, da una mero rilievo compiuto dal Giudicante.

Nel caso che oggi ci occupa, la pronuncia resa dal Tribunale di Siena, n.195/2021 (giudizio RG Lav. n. 427/2021), in accoglimento delle conclusioni rassegnate dal Pantano Silvio nel suo ricorso (trascritte a pag. 1-2 della sentenza in questione), in via principale conosceva del diritto del Pantano all'inserimento nelle graduatorie ***“con precedenza rispetto ad altri docenti non abilitati all'insegnamento, ordinando al Ministero dell'Istruzione la conseguente attuazione conformativa”***.



In quella occasione, **la certificazione attestante il possesso dei 24 C.F.U veniva equiparata alla certificazione attestante il completamento dei P.A.S., S.I.S.S. e/o T.F.A**, assumendo i prefati titoli (dunque sia il nuovo posseduto dal Pantano, che i precedenti), **valenza abilitante**.

Ciò, atteso che per l'accesso ai concorsi pubblici (reclutamento a tempo INDETERMINATO), vi era perfetta equiparazione tra i due titoli (attestato possesso CFU, attestamento superamento P.A.S e T.F.A), **mentre per le supplenze (reclutamento a tempo DETERMINATO), operava una assurda ed illegittima discriminazione**, in virtù della quale i vecchi docenti possessori di P.A.S, S.I.S.S. o T.F.A, erano preferiti ai docenti di nuova generazione possessori dei 24 C.F.U, pur non essendo possibile per questi ultimi frequentare T.F.A, S.I.S.S e P.A.S, non più attivati a partire dall'anno accademico 2011-2012 (fatta eccezione per il sostegno con riguardo al T.F.A).

Per accertare l'assoluta pariteticità dei titoli, già prevista per il reclutamento a tempo indeterminato e conseguentemente cristallizzare il diritto di precedenza del Pantano rispetto ai docenti sprovvisti di abilitazione (**questi ultimi privi dei 24 C.F.U.**), l'adito Tribunale conosceva la questione di illegittimità sollevata con riguardo all'ordinanza ministeriale n.60/2020, ritenuta illegittima nella parte in cui, **AI FINI L'INSERIMENTO NELLE G.P.S. E NELLE G.I, ledeva il diritto di precedenza vantato dal ricorrente, rispetto ai docenti sprovvisti di abilitazione, nella parte in cui il Pantano non veniva equiparato ai docenti abilitatisi sino all'anno 2011-2012 (mediante frequenza dei vecchi P.A.S, S.I.S.S. o T.F.A, dal 2011-2012 non più attivi), nonostante il possesso del diploma di perito agrario per l'insegnamento tecnico-pratico e dei 24 C.F.U, questi ultimi sostitutivi dei vecchi diplomi abilitanti, testé citati**.

Emblematico è il passaggio contenuto a pag.33 della sentenza del Tribunale di Siena n.195/2021 (all.7), ove si afferma quanto esposto:

"Il discrimine per l'inserimento di un docente nella I o nella II fascia delle GPS e nella II o nella III fascia delle Graduatorie di Istituto è individuato dalla normativa sopravvenuta nel possesso o meno della "abilitazione" all'insegnamento.

Ne discende l'illegittimità, nella parte di rilevanza nella controversia, dell'ordinanza ministeriale, 2020/n. 60, dovendosi affermare il diritto del/la docente ricorrente all'inserimento nella I fascia delle Graduatorie Provinciali Supplenze (GPS) e nella II fascia delle Graduatorie di Istituto (GI), per la/e classe/i di concorso correlata/e e secondo il punteggio spettante, in tal senso dando corretta attuazione alla domanda amministrativa del/la docente ricorrente.

Se taluni ricorrenti hanno in genere precisato, infine, le conclusioni delimitandole al solo accertamento in via incidentale del possesso del titolo abilitante al fine esclusivo dell'inserimento in MaD locali, per il/la ricorrente non inserito/a in



GPS/GI in alcuna provincia, in ogni caso deve intendersi formulata sin dall'origine tale più limitata domanda, all'accoglimento della quale non constano condizioni ostative”.

Di conseguenza, nel 2021 è stata disposta a monte, con valenza di giudicato, **la disapplicazione degli effetti giuridici derivanti dall'O.M n.60/2020, nella parte riferita alla non equiparazione tra il Pantano, possessore dei 24 C.F.U, e i suoi colleghi che hanno invece conseguito in passato i vecchi diplomi T.F.A., S.I.S.S. o P.A.S. (parte di rilevanza nella controversia);** da ciò, ne è scaturito l'accertamento del diritto del ricorrente ad essere inserito **con priorità** all'interno delle graduatorie (prima fascia G.P.S. e seconda fascia G.I), **quale prelazione rispetto ai docenti sprovvisti di abilitazione** (collocati in seconda fascia G.P.S. e terza fascia G.I), **con chiara equiparazione tra il Pantano Silvio (possessore dei 24 C.F.U) e i docenti possessori dei vecchi diplomi di abilitazione (S.I.S.S., P.A.S o T.F.A), disattivati dall'anno accademico 2011-2012.**

In quel momento, per l'anno 2021, **l'accertamento ottenuto dal ricorrente a monte** (dunque il diritto precedenza rispetto ai docenti non abilitati), **si è potuto concretizzare a valle, esclusivamente nell'ambito delle M.A.D.** (domande per messa a disposizione docenti), **giacché nel procedimento tenutosi innanzi al Tribunale di Siena nell'anno 2021 è emerso che il ricorrente, almeno per il biennio 2020-2022, non era iscritto nelle G.P.S. e nelle G.I,** con riguardo alle quali il diritto all'inserimento con precedenza rispetto ai docenti non abilitati (prima fascia G.P.S. e seconda fascia G.I), **poteva dunque essere esercitato solo a partire dall'aggiornamento successivo, che sarebbe stato indetto per gli anni 2022-2024 (come poi puntualmente avvenuto a maggio 2022).**

Ecco di seguito trascritta la precisazione testé commentata, per come esposta dal Giudice senese : *“Se taluni ricorrenti hanno in genere precisato, infine, le conclusioni delimitandole al solo accertamento in via incidentale del possesso del titolo abilitante al fine esclusivo dell'inserimento in MaD locali, **per il/la ricorrente non inserito/a in GPS/GI in alcuna provincia, in ogni caso deve intendersi formulata sin dall'origine tale più limitata domanda, all'accoglimento della quale non constano condizioni ostative”** (si veda sentenza passata in giudicato del Tribunale di Siena giudizio RG 195/2021 - all.7, pag.33).*

Oggi, leggendo il contenuto dell'O.M n. 88/2024, non esiste più nemmeno distinzione tra i possessori di P.A.S., S.I.S.S. o T.F.A ed i possessori dei 24 C.F.U, a differenza del 2020-2022, ove i primi venivano collocati in prima fascia G.P.S ed i secondi nella seconda, per cui sono state per giunta superate le problematiche emerse nel passato, non dovendosi domandare la disapplicazione del prefato atto ministeriale.

Per mero zelo difensivo occorre inoltre precisare che quello riconosciuto al Prof Pantano è da intendersi quale diritto acquisito, **cristallizzato in precedente giudicato**, pertanto alcuna rilevanza può assumere la novella normativa successiva, del 2023, che ha previsto un nuovo percorso per il



conseguimento dell'abilitazione (Percorso universitario e accademico di formazione iniziale da 60 C.F.U), **peraltro ancora nemmeno attivato**, al fine di consentire l'accesso degli aspiranti docenti ai futuri concorsi riservati agli ABILITATI, in sostituzione del precedente corso frequentato dal ricorrente, all'esito del quale si conseguivano i 24 C.F.U.

Difatti, l'**art. 18-bis del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 59**, ha previsto la possibilità di accedere ai prossimi concorsi per tutti i docenti in possesso di certificazione attestante il possesso dei 24 CFU, **purché conseguita entro il 31 ottobre 2022.**

Il Prof Pantano ha conseguito **in data 12 dicembre 2021** i 24 C.F.U di cui al D.M n.616/2017 (all. 5), per cui *nulla quaestio* sull'idoneità ad accedere oggi al prossimo concorso riservato ai docenti ABILITATI.

In definitiva, or dunque, quanto deciso dal Ministero in data 25.07.2024, allorquando si asseriva che il Pantano fosse sprovvisto del titolo di accesso alla prima fascia delle G.P.S. e conseguentemente alla seconda delle G.I., contrasta palesemente con precedente giudicato formatosi presso Tribunale di Siena, giacché, il Giudice senese nel 2021 non si è limitato solo a disapplicare l'ordinanza ministeriale n.60/2020, statuendone l'illegittimità, ma ha altresì sancito **“il diritto del/la docente ricorrente all’inserimento nella I fascia delle Graduatorie Provinciali Supplenze (GPS) e nella II fascia delle Graduatorie di Istituto (GI), per la/e classe/i di concorso correlata/e e secondo il punteggio spettante... con precedenza rispetto ad altri docenti non abilitati all’insegnamento, ordinando al Ministero dell’Istruzione la conseguente attuazione conformativa”** - (si veda sempre pag. 33, sentenza n.195/2021 Tribunale di Siena, giudizio Pantano contro Miur – all.7).

È pacifico che sia stato accertato il diritto all'inserimento prioritario del Pantano nelle graduatorie scolastiche con precedenza rispetto ai docenti non abilitati (dunque con priorità equipollente a quella dei docenti in possesso della vecchia abilitazione), cristallizzato in un giudicato, che ha assunto valenza generalizzata A MONTE per tutte le graduatorie, **anche se per l'anno 2021, tale forma di prelazione, come detto, poteva essere esercitata a valle solo con riguardo alle MAD, come precisato dal Tribunale di Siena stesso** (si veda sempre pag. 33, ove si afferma che *“Se taluni ricorrenti hanno in genere precisato, infine, le conclusioni delimitandole al solo accertamento in via incidentale del possesso del titolo abilitante al fine esclusivo dell’inserimento in MaD locali, per il/la ricorrente non inserito/a in GPS/GI in alcuna provincia, in ogni caso deve intendersi formulata sin dall’origine tale più limitata domanda, all’accoglimento della quale non constano condizioni ostative”*).

Per l'inserimento nelle G.P.S e nelle G.I vi sarebbe stato infatti, quale unica ragione ostativa all'inserimento, **la mancata iscrizione del Pantano per il biennio 2020-2022**, con vincolatività per i



successivi aggiornamenti che sarebbe stato disposto negli anni a venire, sotto la vigenza del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 59, attualmente in essere.

Da qui, come già avvenuto per l'O.M n. 60/2020, la necessità di disapplicare *incidenter tantum* il provvedimento di esclusione del Prof Pantano dalle GPS e dalle G.I., recante n. Registro Ufficiale.U.0005911.25-07.2024.h.09:10, dell'Ufficio Scolastico Regionale della Toscana-Ambito Provinciale di Siena, e di tutti gli eventuali atti amministrativi ostativi, **nella parte in cui si nega al ricorrente il diritto all'inserimento nella prima fascia delle G.P.S e della seconda fascia per le graduatorie di istituto**, in posizione di parità con i docenti abilitati all'insegnamento, **vista la manifesta violazione ed elusione del giudicato precedentemente formatosi tra il Prof. Pantano ed il Ministero** (considerato da una sentenza passata in giudicato, **alla stregua dei docenti possessori della tradizione abilitazione conseguita mediante frequenza di P.A.S., T.F.A e S.I.S.S, oggi non più attivi perché sostituiti da analogo corso universitario, all'esito del quale sino al 31 ottobre 2022 si conseguivano 24 C.F.U).**

Una volta disposta la disapplicazione dell'impugnato provvedimento di esclusione e di ogni eventuale ulteriore atto amministrativo ostativo, il Giudice potrà ordinare l'immediato inserimento del ricorrente nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali Supplenze e nella Seconda Fascia delle graduatorie di Istituto, valevoli per il biennio 2024-2026, con riguardo alle classi di concorso B011 "Laboratori di scienze e tecnologie agrarie" e B017 "Laboratori di scienze e tecnologie meccaniche", nell'Ambito Territoriale della Provincia di Siena.

3.2.- IN VIA GRADATA ILLEGITTIMITA' DEL PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE RECANTE N. REGISTRO UFFICIALE.U.0005911.25-07.2024.H.09:10, NELLA PARTE IN CUI LEDE IL DIRITTO DEL RICORRENTE ALL'INSERIMENTO QUANTOMENO NELLA SECONDA FASCIA DELLE GRADUATORIE PROVINCIALI SUPPLENZE E NELLA TERZA FASCIA DELLE GRADUATORIE DI ISTITUTO. TRASMISSIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE MEDIANTE PROCEDURA INFORMATICA.

Fermo restando quanto sinora dedotto, nell'incredibile ipotesi in cui non vengano condivise le superiori deduzioni, nel caso di specie palesa comunque che il menzionato provvedimento di esclusione recante n. Registro Ufficiale.U.0005911.25-07.2024.h.09:10, asseritamente emesso il 25.07.2024 dall'Ufficio Scolastico Regionale, Ambito Territoriale di Siena, abbia palesamente violato l'art. 3, comma nove, dell'ordinanza ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024, **dal momento che ESCLUDEVA da tutte le graduatorie il ricorrente, non riconoscendo allo stesso nemmeno l'inserimento nella II fascia delle GPS e nella III fascia delle G.I (nonostante il possesso del titolo di studio, costituito dal diploma di perito agrario, nell'ambito delle classi di concorso B011 e B017).**



Il *discrimen* tra l'accesso alla prima fascia delle GPS (e alla seconda delle G.I) e quello alla seconda fascia delle G.P.S (e alla terza delle G.I) è **dato dal possesso dell'abilitazione**, che consente di inserirsi nella prima, mentre in caso di solo titolo di studio (diploma o laurea) vi sarà il collocamento nella seconda.

Nel caso in esame si può discutere se i 24 CFU costituiscano titolo abilitante e se il ricorrente abbia diritto ad essere inserito nella prima fascia delle G.P.S. (e contestualmente nelle seconda delle G.I), **ma certamente non si può dubitare sull'inserimento dell'interessato quantomeno nella seconda fascia delle G.P.S. (e nella terza delle G.I.), visto l'art. 3, comma nove, dell'ordinanza ministeriale n. 88/2024 (all.9), con rimando alla tabella B (all.10, pag.7-13), ove si indica il titolo di studio per l'accesso alle classi di concorso B011 e B017, costituito dal diploma di istruzione superiore agraria (posseduto dal Prof Pantano Silvio).**

È dunque indiscusso il suo diritto **all'inserimento quantomeno nella seconda fascia delle GPS e nella terza delle G.I. per le classi di concorso di interesse** (B011 "Laboratori di scienze e tecnologie agrarie" e B017 "Laboratori di scienze e tecnologie meccaniche"), **visto quanto disposto dall'art. 9, comma terzo, O.M n. 88/2024, con specifico rimando alla tabella B (all.10, pag. 7-13), in applicazione dei quali il diploma di istruzione superiore agraria è titolo per l'accesso alla seconda fascia GPS e alla terza G.I** (e alla prima fascia GPS e alla seconda G.I., solo se corredato dall'abilitazione).

Su tale grossolano errore commesso dal Ministero, **che anziché RIVEDERE la mera FASCIA in cui collocare il Prof. Pantano Silvio, ha incredibilmente disposto l'ESCLUSIONE dalle G.P.S e dalle G.I.**, palesa l'evidente responsabilità dell'ente, sia in ordine alla predisposizione della piattaforma informatica, che in ordine all'inosservanza della Circolare n. 28597 del 29 luglio 2022.

Ed infatti, riprendendo il Manuale/Guida pratica Istanze Online, si vede che esistono due tipologie di domande che si possono caricare sulle piattaforme informatiche, una di accesso a PIENO TITOLO (per la prima **OVVERO** per la seconda fascia GPS), l'altra di accesso CON RISERVA (solo per prima fascia), non potendosi caricare contemporaneamente, due domande a PIENO TITOLO per l'inserimento nella prima e seconda fascia.

È emblematico quanto testé addotto, a pag.21 delle linee guida (all.12) per l'inserimento nelle GPS, come di seguito trascritto:

ATTENZIONE, non è ammesso selezionare graduatorie di seconda fascia se la stessa graduatoria è stata dichiarata a pieno titolo anche in prima fascia . Procedere con l'eliminazione di tali graduatorie, **evidenziate con il colore arancio**, prima di inoltrare la domanda



Ebbene, il citato manuale per la compilazione dell'istanza di accesso alle GPS e G.I. (all.12), a pag. 19, il Ministero ha previsto per i soli docenti che avessero conseguito l'abilitazione dopo il 30 giugno 2024 la possibilità di caricare sia la domanda di accesso alle graduatorie di prima fascia GPS (e seconda G.I) con riserva, di cui alla Tabella A1, A3 e A5, dichiarando che il titolo di abilitazione verrà conseguito dopo il 30 giugno 2024, sia la domanda di accesso alle graduatorie di seconda fascia GPS (e terza G.I) a pieno titolo, per le medesime classi di concorso (ecco trascritta la nota di interesse: ***“In tale caso la graduatoria sarà inclusa con riserva che verrà sciolta con esito positivo se l'aspirante presenterà il titolo con successiva apposita istanza. Se il titolo non verrà presentato, l'aspirante sarà escluso dalla relativa graduatoria di prima fascia. Pertanto è consigliabile l'inserimento a pieno titolo nella corrispondente graduatoria di seconda fascia”***- si veda pag. 19 linee guida di cui ad allegato 12).

Per i docenti che invece si ritenevano, a torto o ragione, già possessori dell'abilitazione prima del 30.06.2024 (come il Prof. Pantano), la piattaforma informatica non consentiva il contemporaneo caricamento della domanda di accesso graduatoria di prima fascia GPS (e contestualmente seconda fascia G.I) e di quella per accesso a graduatoria di seconda fascia GPS (e contestualmente terza fascia G.I), **presupponendosi dunque, a monte, una ricollocazione d'ufficio nella seconda fascia G.P.S (e nella terza G.I), per tutti i docenti ritenuti possessori del titolo di studio, ma non dell'abilitazione.**

È questa l'unica conclusione logica a cui si giunge, **in caso di ipotizzabile contestata carenza dell'abilitazione, ma di rilevato possesso del solo titolo di studio, cioè che fosse il Ministero stesso a procedere d'ufficio all'inserimento del docente ritenuto non abilitato, nell'ambito della seconda fascia delle G.P.S (anziché della prima), e dunque contestualmente della terza delle G.I. (in luogo della seconda).**

Diversamente, ci si troverebbe di fronte all'assurdità che un docente, possessore del titolo di studio, ma ritenuto sprovvisto dell'abilitazione, **verrebbe incredibilmente escluso da ogni graduatoria solo per via di una MERA IMPOSTAZIONE contenuta sulla PIATTAFORMA INFORMATICA, che non permetteva il contemporaneo inserimento dell'istanza di iscrizione a pieno titolo sia nella prima che nella seconda fascia G.P.S (e contestualmente nella seconda e nella terza fascia G.I);** solo nel caso in cui fosse stato dichiarato che l'abilitazione sarebbe stata conseguita dopo il 30.06.2024, il portale Istanze Online avrebbe permesso di caricare domanda di iscrizione CON RISERVA nella prima fascia G.P.S (seconda G.I) e A PIENO TITOLO nella seconda fascia G.P.S (e contestualmente terza G.I)



Per ovviare alle problematiche emerse, in passato, le circolari ministeriali prot. n. 26841 del 05.9.2020 e soprattutto la più recente, recante prot. n. 28597 del 29.07.2022, che viene oggi prodotta (all.13), **hanno previsto espressamente la possibilità riconosciuta agli aspiranti docenti di poter presentare domanda di inclusione nella I Fascia delle G.P.S. (e contestualmente II fascia G.I), con ipotetico ricollocamento d'ufficio nella II fascia delle GPS (e contestualmente nella III fascia G.I), in particolar modo laddove fossero risultati in possesso di un provvedimento giurisdizionale che riconosceva l'abilitazione con efficacia provvisoria (appello pendente).**

Per questi ultimi, come recita la più recente circolare al punto 2.4, ***“una volta intervenuta sentenza di merito, che accerti - per ciascuno degli interessati – la carenza di titolo con valore abilitante, gli Uffici procederanno all'esclusione dalle predette fasce e alla contestuale ricollocazione dei predetti soggetti, ove naturalmente provvisti del relativo titolo di studio previsto, nelle corrispettive II fasce GPS e III fasce GI.***

*L'efficacia dell'inserimento con riserva a suo tempo conseguito dovrà essere preservata, ai fini dell'inserimento nella I Fascia delle GPS o nelle GI di II fascia, secondo quanto previsto dall'O.M. n. 112/2022, **esclusivamente per il caso in cui il relativo giudizio non risulti definito da sentenza o in esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali favorevoli all'aspirante.***

In ogni caso, il contratto di lavoro a tempo determinato, cui l'aspirante sia chiamato in dipendenza dell'inserimento con riserva nella relativa graduatoria provinciale o d'istituto, dovrà contemplare apposita clausola risolutiva espressa, condizionata alla definizione del giudizio in termini favorevoli all'Amministrazione”.

Nel caso di specie è stato dunque ignorato il GIUDICATO favorevole ottenuto dal Prof Pantano, che ha superato ogni ipotetica riserva sul possesso del titolo dal valore abilitante, **e ancor più gravemente non è stato consentito all'interessato nemmeno di poter beneficiare della contestuale ricollocazione nelle corrispettive II fasce GPS e III fasce GI delle classi di concorso selezionate, recando ciò un danno enorme evidente, vista l'impossibilità assoluta per il ricorrente di poter accedere, oggi, alle future supplenze.**

Il Prof Pantano, al più, poteva dunque essere collocato nella II fascia delle GPS (invece della I fascia) e contestualmente nella III fascia delle GI (in luogo della II fascia), non potendosi in alcun modo disporre L'ESCLUSIONE dalle graduatorie per carenza dei requisiti di accesso (come assurdamente avvenuto con il surreale decreto di esclusione oggi contestato !).

La disapplicazione del sedicente decreto di esclusione, **va disposta prima che sia preclusa al ricorrente la possibilità di concorrere alle supplenze del prossimo anno scolastico, quantomeno**



dalla seconda fascia delle G.P.S. e dalla terza delle G.I, viste le imminenti convocazioni già iniziate dal corrente mese di settembre 2024.

Ciò tenuto conto del **possesso DOCUMENTATO** del diploma di istruzione superiore agraria, che da solo considerato garantisce al Prof Pantano l'accesso nelle graduatorie, **quantomeno nella II fascia delle GPS e nella III fascia delle GI, per le classi di concorso B011 e B017** (si veda tabella B classi di concorso - all.10, pag.7-13)

Da qui, in via gradata, il pacifico ed inoppugnabile riconoscimento del diritto del Prof Pantano di essere collocato quantomeno nella II fascia delle GPS e nella III fascia delle GI, per le classi di concorso B011 e B017, con conseguente disapplicazione del PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE RECANTE N. REGISTRO UFFICIALE.U.0005911.25-07.2024.H.09:10 e di ogni eventuale ulteriore atto amministrativo, nella parte in cui è stato escluso il ricorrente dalle graduatorie, senza collocarlo quantomeno nella seconda fascia G.P.S. e nella terza G.I dell'Ambito Territoriale della Provincia di Siena.

4.- PERICULUM IN MORA.

Sul *fumus boni iuris*, dunque sulla manifesta fondatezza del ricorso azionato, si è già ampiamente dedotto al punto dedotto, mentre con riguardo al *periculum in mora* si è anticipato che, alla luce delle ravvicinate scadenze (convocazione per le supplenze a partire dal settembre 2024, vigenza delle graduatorie nel biennio 2024-2026), **vi è il fondato timore di ritenere che l'utilizzo del ricorso ordinario rischierebbe di rendere inutiliter data l'eventuale pronuncia favorevole resa al ricorrente.**

Ed infatti, considerando quella che è la durata media di un contenzioso in materia di lavoro, è certo che non vi sia altro strumento offerto dall'ordinamento, **in grado di assicurare una compiuta tutela delle esigenze addotte dal Prof Pantano.**

Nel caso di specie si controverte sul diritto del ricorrente ad essere reinserito nelle graduatorie dopo l'incredibile esclusione disposta dal Ministero, con collocamento nella I o nella II fascia delle G.P.S., ovvero in subordine nella II o nella III delle G.I per gli anni 2024-2026 (in considerazione dei futuri incarichi a supplente, che vi saranno a partire da questo SETTEMBRE 2024).

Alla luce di quanto esposto, come si fa a non ritenere integrato il *periculum*, **visti i gravi pregiudizi che il ricorrente sta già subendo non potendo concorrere alle prime convocazioni già indette in questi primi giorni del corrente mese di Settembre 2024 ? È lapalissiano che gli rimarrà assurdamente preclusa la possibilità di concorrere a nuovi incarichi di supplenza sino a quando non interverrà il Giudicante, disponendo l'inserimento in graduatoria.**



Al massimo si poteva dubitare della sussistenza del *periculum* ove si fosse discusso del mero punteggio del Pantano nel collocamento in graduatoria, che magari non gli avrebbe precluso la possibilità di ottenere incarichi, ma non certo in una situazione DRAMMATICA come quella qui considerata, **dove per via dell'abnorme ESCLUSIONE dalle graduatorie, è in ballo il diritto al lavoro del ricorrente e alla sua sopravvivenza libera e dignitosa, giacché gli è precluso di concorrere alle nuove nomine a supplente, nonostante l'incontestato diritto ad essere inserito nelle graduatorie, essendo ammissibile una controversia sulla SOLA FASCIA D'INSERIMENTO** (prima o in subordine seconda fascia delle G.P.S., seconda o in subordine terza fascia delle G.I.).

Tenuto conto del carico sul ruolo, un eventuale ricorso presentato con le modalità ordinarie precluderebbe al Prof Pantano la possibilità di poter concorrere alle supplenze per il corrente anno scolastico 2024-2025, ma soprattutto, sarebbe da considerarsi *inutiliter data*, una ipotetica pronuncia favorevole resa tramite sentenza ordinaria, che intervenga dopo le prossime nomine a supplente, **previste da settembre 2024, giacché in caso di azione ordinaria, troppo tardi verrebbero riconosciuti gli effetti giuridici ed economici della prossima nomina a supplente e soprattutto il diritto del Pantano all'inserimento nelle G.P.S.** (in prima o nella peggiore delle ipotesi in seconda fascia) **e nelle G.I** (in seconda o nella peggiore delle ipotesi in terza fascia), che potrebbe intervenire financo nel 2026, allorquando scadrà la vigenza di tali graduatorie.

Si confida pertanto nel pronto e tempestivo intervento dell'Autorità Giudiziaria, essendo lapalissiana l'abnormità delle ingiustizie subite sinora dal Prof Silvio Pantano, che dall'oggi al domani, dopo aver onoratamente servito l'Amministrazione negli anni scorsi, **si è trovato incredibilmente ESCLUSO da tutte le fasce delle graduatorie scolastiche vigenti ed impossibilitato a concorrere ai nuovi incarichi a supplente** (è tutt'oggi in ballo la possibilità del Pantano di ottenere il riconoscimento degli effetti giuridici ed economici sottesi alle nuove nomine a supplente valevoli sino al 2026, e **soprattutto vi è la necessità per il ricorrente di concorrere per i nuovi incarichi di supplenza, essendo di vitale importanza che il Giudicante disponga il più presto possibile, auspicabilmente entro settembre 2024, il pacifico inserimento del Pantano Silvio nelle graduatorie, quantomeno nella II fascia delle GPS e nella III delle G.I, sul cui diritto di accesso *nulla quaestio*).**

Rebus sic stantibus, la chiara sussistenza del *periculum in mora*.

5.- DECRETO INAUDITA ALTERA PARTE.

Atteso che, come ribadito, **tra settembre e ottobre 2024 vi saranno le nuove nomine a supplente**, si auspica che l'attento Collegio Giudicante emetta *decreto inaudita altera parte*, per disapplicare anche



provvisoriamente il decreto di esclusione e ricollocare, con effetti anticipatori, il Prof Pantano nelle graduatorie, quantomeno nella seconda fascia G.P.S e nella terza G.I.

Il Prof Pantano, difatti, è pacificamente ritenuto titolare del diritto di accedere alle G.P.S. e alle G.I, in quanto possessore dei 24 C.F.U e del diploma di istruzione superiore di perito agrario, **doendosi discutere solo se collocarlo in prima delle G.P.S (ed in seconda G.I) ovvero in seconda fasce GPS (ed in terza fascia delle G.I).**

Anche ove da una prima valutazione sommaria risulti che non si rinverano sufficienti ragioni per disporre sin da subito l'inserimento nella prima fascia G.P.S. ed in seconda fascia G.I, **è certo, incontestato, pacifico ed incontrovertibile, che il possesso del diploma di perito agrario garantisca comunque il reinserimento del ricorrente nella seconda fascia delle G.P.S. e nella terza delle G.I,** ai sensi dell'art. 3, comma nove, dell'ordinanza ministeriale n. 88/2024, giusto rimando alla tabella B allegata (all.10, pag.7-13, riferite alle classi di concorso B011 "Laboratori di scienze e tecnologie agrarie" e B017 "Laboratori di scienze e tecnologie meccaniche").

Da tali fasce, il Prof Pantano potrà sin da subito concorrere ai nuovi incarichi, **potendo ritenersi incredibilmente lesiva dei suoi diritti acquisiti, la scelta di non anticipare gli effetti della caducazione dell'impugnato provvedimento di esclusione.**

Tale negazione del diritto del Pantano a partecipare alle convocazioni di settembre-ottobre 2024 verrebbe evitata solo se il Preg.mo Giudicante, cogliendo la gravità del fatto dell'esclusione, almeno per il momento, sopperisca tempestivamente al pregiudizio occorso, intervenendo con *decreto inaudita altera parte*, disponendo l'inserimento immediato nella prima fascia G.P.S. (e nella seconda G.I), o quantomeno in subordine, nella seconda fascia G.P.S. (e nella terza G.I).

6.- IL GIUDIZIO DI MERITO

E' intenzione dell'odierno ricorrente, nella successiva ipotetica fase processuale di merito (solo eventuale ai sensi dell'art. 669 octies C. VI c.p.c.), riservarsi di chiedere il risarcimento del danno ingiusto patrimoniale patito a cagione della perdita di *chances* e del mancato guadagno, oltre che di quello non patrimoniale, atteso che la vita del Prof Pantano è stata distrutta dall'infausto provvedimento in questa sede censurato (si ribadisce che trattasi di giovane docente precario fuori sede, residente nel comune di San Mango D'Aquino, prov. Cz, membro di famiglia mono-reddito, a cui viene impedito oggi di poter svolgere il lavoro che ha sempre sognato di svolgere).

L'aver ottenuto negli anni scorsi (2022-2023 e 2023-2024), incarichi di supplenza sino al 30 giugno, e l'impossibilità di poterlo farlo oggi, **nonostante l'assenza di ragioni ostative (!!),** stanno



determinando nel ricorrente un grave pregiudizio economico, morale ed esistenziale, tenuto conto dell'impossibilità di conseguire redditi adeguati.

Sul punto, si argomenterà meglio nell'eventuale giudizio di merito, che ci si riserva di introdurre.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

Il ricorrente Sig. Prof. Silvio Pantano *ut supra*, rappresentato e difeso come in epigrafe,

RICORRE

ai sensi degli artt. 669-*bis* e 700 c.p.c. innanzi all'Ill.mo Tribunale di Siena, affinché lo stesso, *contrariis reiectis*, voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito ai sensi degli artt. 669 bis e 700 ss. c.p.c., con provvedimento reso *inaudita altera parte* o, non ricorrendone i presupposti, previa fissazione di apposita udienza ex art. 669 sexies c.p.c., così pronunciarsi:

- **in via principale**, previa disapplicazione del provvedimento di esclusione dalle graduatorie provinciali del 25.07.2024, prot. 5911, n. REGISTRO UFFICIALE.U.0005911.25-07.2024.H.09:10, pubblicato in data 29.07.2024 su albo pretorio USR Toscana, Ambito Territoriale di Siena (link <https://www.uspsi.it/?p=334>), e di ogni ulteriore atto amministrativo ritenuto ostativo e lesivo, per violazione e/o elusione del giudicato scaturente dalla sentenza n.195/2021 del Tribunale di Siena, **accertare il diritto del ricorrente Silvio Pantano ad essere collocato nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali Supplenze e nella seconda fascia delle Graduatorie di Istituto della Provincia di Siena, classi di concorso B011 “Laboratori di scienze e tecnologie agrarie” e B017 “Laboratori di scienze e tecnologie meccaniche”, e conseguentemente ordinare al Ministero dell'Istruzione e del Merito e nella specie all'U.S.R. della Toscana – Ambito Territoriale per la Provincia di Siena, l'immediato inserimento nelle medesime;**

- **in via gradata**, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della superiore domanda, sempre previa disapplicazione del provvedimento di esclusione dalle graduatorie provinciali del 25.07.2024 pubblicato in data 29.07.2024 su albo pretorio U.S.R Toscana, Ambito Territoriale di Siena (link <https://www.uspsi.it/?p=334>), e di ogni ulteriore atto amministrativo ritenuto ostativo e lesivo, **accertare il diritto del ricorrente Silvio Pantano, possessore del diploma di perito agrario, ad essere collocato nella seconda fascia delle Graduatorie Provinciali Supplenze e nella terza fascia delle Graduatorie di Istituto della Provincia di Siena, classi di concorso B011 “Laboratori di scienze e tecnologie agrarie” e B017 “Laboratori di scienze e tecnologie meccaniche”, e**



conseguentemente ordinare al Ministero dell'Istruzione e del Merito e nella specie all'U.S.R. della Toscana – Ambito Territoriale per la Provincia di Siena, l'immediato inserimento nelle medesime;

- **in ogni caso**, emettere qualsivoglia ulteriore provvedimento d'urgenza ritenuto più idoneo ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione di merito.

Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite, **da distrarre in favore del sottoscritto procuratore**".

E' intenzione dell'odierno ricorrente, nella successiva ipotetica fase processuale di merito (solo eventuale ai sensi dell'art. 669 *octies* C. VI c.p.c.), previa conferma del provvedimento d'urgenza adottato, riservarsi di domandare la corresponsione di tutte le somme che non sono state corrisposte durante il periodo di assenza non voluta dal lavoro, a titolo di retribuzione e contributi previdenziale, nonché il risarcimento di tutti i danni ingiusti patiti (perdita di *chances*, mancato guadagno, danno morale, esistenziale, ecc...).

A scioglimento della riserva, sul punto verranno fornite ulteriori argomentazioni e sarà avviata apposita istruttoria.

Ai fini del versamento del contributo unificato, si dichiara che il valore dell'insorta controversia è indeterminabile e che alcuna somma è dovuta dal lavoratore, percettore unitamente al nucleo familiare di appartenenza, di una somma inferiore ad euro 38.514,03 .

Si allegano:

- 1) procura alle liti;
- 2) provvedimento di esclusione dalle G.P.S. n. REGISTRO UFFICIALE.U.0005911.25-07.2024.H.09:10, dell'Ufficio Scolastico Regionale della Toscana, Ambito Provinciale di Siena;
- 3) elenco docenti esclusi, allegato a provvedimento di esclusione dalle G.P.S. n. REGISTRO UFFICIALE.U.0005911.25-07.2024.H.09:10, dell'Ufficio Scolastico Regionale della Toscana, Ambito Provinciale di Siena;
- 4) diploma di istruzione superiore per qualifica di perito agrario, conseguito presso l'Istituto Tecnico Agrario Vittorio Emanuele II di Catanzaro;
- 5) attestato del 12 dicembre 2021 su conseguimento dei 24 C.F.U di cui al D.M n.616/2017;
- 6) ricorso presentato dal Prof. Silvio Pantano nel giudizio Tribunale di Siena RG Lav. 427/2021 ;
- 7) sentenza emessa dal Tribunale di Siena n.195/2021 – giudizio RG Lav. 427/2021;



- 8) certificazione passaggio in giudicato sentenza emessa dal Tribunale di Siena n.195/2021 – giudizio RG Lav. 427/2021;
- 9) ordinanza ministeriale n. 88 del 16.05.2024;
- 10) tabella classi di concorso B, allegata ad ordinanza ministeriale n. 88 del 16.05.2024;
- 11) domanda per l'accesso alla prima fascia delle Graduatorie Provinciali Supplenze ed il conseguente accesso alla seconda fascia delle Graduatorie d'Istituto per le classi di concorso B011 "Laboratori di scienze e tecnologie agrarie" e B017 "Laboratori di scienze e tecnologie meccaniche";
- 12) manuale/linee guida inserimento domanda con sezione Istanze On Line-Miur;
- 13) circolare MIUR prot. n. 28597 del 29.07.2022;
- 14) autocertificazione esenzione contributo unificato.

**** ** ***

ISTANZA PER AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART.151 C.P.C.

Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. il Giudice può prescrivere e autorizzare la notifica nei modi ritenuti più idonei, **in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità.**

Nel caso *de quo*, il ricorso ha ad oggetto il diritto all'inserimento della parte istante nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto del personale docente, classe di concorso B011-B017, nonché nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali di Siena sempre per le classi di concorso B011, B017, ovvero in subordine nella terza fascia delle graduatorie di istituto e nella seconda delle graduatorie provinciali.

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti gli aspiranti alla graduatoria, che potrebbero in ipotesi ritenersi controinteressati, il ricorso deve essere notificato agli stessi.

Vi sono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi di tutti gli eventuali controinteressati, comprendendosi tra gli stessi anche eventuali altri aspiranti/candidati oggi non inseriti nelle dette graduatorie, non noti alla parte ricorrente.

Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, **anche in considerazione dell'elevato numero di docenti/candidati/aspiranti al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per la parte istante di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati, in**



considerazione di ciò si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., **di Voler autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e del l'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito internet delle Amministrazioni di competenza, nella specie:**

- **Ministero dell'Istruzione e del Merito** (abbr. M.I.U.R.), cod. fisc. 80185250588, in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma, Viale Trastevere n. 76/A (PEC uffgabinetto@postacert.istruzione.it), e per quanto occorrer possa, i suoi organi interni, **Ufficio scolastico Regionale per la Toscana** (cod. fisc. 80022410486; PEC drto@postacert.istruzione.it), in persona del Legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Firenze, Via Mannelli, 13, **Ufficio Scolastico XII - Ambito territoriale per la Provincia di Siena** (cod. fisc. 80003960525; PEC uspsi@postacert.istruzione.it), con sede in Siena, Piazza Matteotti, n.30, tutti elettivamente domiciliati *ope legis* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze (cod. fisc. 80039250487), con sede in Firenze, con sede in Firenze, Via degli Arazzieri, 4 (PEC ads.fi@mailcert.avvocaturastato.it).

Sul punto, si rileva che la tradizionale notifica per pubblici proclami sia oltre modo onerosa per la parte ricorrente, e comunque, secondo Consiglio di Stato 19/02/1990, n. 106, la stessa non appare comunque idonea allo scopo, **non potendosi ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino potenziale convenuto in giudizio di prendere visione costante del foglio degli annunci legali provinciali o della G.U.**

Che al contrario, il sito istituzionale del Ministero, sede locale, è invece costantemente seguito da tutti i candidati/aspiranti alle graduatorie in quanto oggi mezzo di comunicazione ufficiale, quale anche strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti.

Che pertanto, tale mezzo appare il più idoneo ai fini che qui interessano.

Ritenuto quanto sopra, la presente difesa

FA ISTANZA

affinché l'Ill.mo Giudicante, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c., anche in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso:

a) quanto al Ministero dell'Istruzione e del Merito e nella specie all'Ufficio Scolastico Provinciale – Ambito Territoriale di Siena, oggi convenuti, mediante notifica di copia conforme o duplicato informatico all'indirizzo pec dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di competenza;



b) quanto ai controinteressati: disporre che il presente atto e l'emanando decreto di fissazione udienza sia pubblicato sul sito dell'amministrazione resistente e in via alternativa o cumulativa a:

- **Ministero dell'Istruzione e del Merito** (abbr. M.I.U.R.), cod. fisc. 80185250588, in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma, Viale Trastevere n. 76/A (PEC uffgabinetto@postacert.istruzione.it), e per quanto occorrer possa, i suoi organi interni, **Ufficio scolastico Regionale per la Toscana** (cod. fisc. 80022410486; PEC drto@postacert.istruzione.it), in persona del Legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Firenze, Via Mannelli, 13, **Ufficio Scolastico XII - Ambito territoriale per la Provincia di Siena** (cod. fisc. 80003960525; PEC uspsi@postacert.istruzione.it), con sede in Siena, Piazza Matteotti, n.30, tutti elettivamente domiciliati *ope legis* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze (cod. fisc. 80039250487), con sede in Firenze, con sede in Firenze, Via degli Arazzieri, 4 (PEC ads.fi@mailcert.avvocaturastato.it).

Stante l'impossibilità oggettiva di procedere con la notifica nei confronti dei controinteressati e visto il numero elevato di soggetti controinteressati, chiede con la presente istanza, sussistendone i presupposti indicati all'art. 151 c.p.c., di essere autorizzati, ai sensi della predetta norma, alla notifica del presente ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza a tutti i potenziali controinteressati tramite pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza sul sito internet dedicato del MIUR e/o degli uffici scolastici regionali e provinciali, stante la impossibilità materiale di reperire in tempo utile gli indirizzi di tutti coloro che sono collocati in graduatoria.

Lamezia Terme, 10 settembre 2024.

Avv. Giuseppe Stella

